II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1990

relativa ad un aiuto nazionale a favore della SA Sucrerie Couplet a Brunehaut-Wez, Belgio — caso particolare

(I testi in lingua francese ed olandese sono i soli facenti fede)

(90/379/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 [2], in particolare l'articolo 44,

avendo invitato gli interessati, a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, a presentare osservazioni [3],

considerando quanto segue :

I

Con lettera del 22 febbraio 1989, la Rappresentanza permanente del Belgio ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, nel quadro della legge belga di espansione economica del 17 luglio 1959, un progetto di aiuto per la costruzione di un reparto per la produzione di granella di zucchero, a favore della SA Sucrerie Couplet, a Brunehaut-Wez (importo : 9,63 milioni di franchi belgi, pari a 221 006 ecu).

Con telex del 21 marzo 1989, la Commissione aveva chiesto alle autorità belghe alcune informazioni complementari ; le autorità belghe hanno risposto con lettera in data 7 aprile 1989.

Il provvedimento è così configurato :

Trattasi di un investimento concernente la costruzione di un reparto di zuccherificio per un'attività di nuovo genere, ossia la produzione di zucchero in granella (in forma di goccioline e di zucchero « fondant », entrambi utilizzati nell'industria alimentare, pasticceria e confetteria).

La produzione dello zucchero « fondant » deriva direttamente da quella dello zucchero in granella e fa parte integrante della produzione della granella.

Secondo le autorità belghe, questi tipi di prodotti sono oggetto di crescente domanda da parte dell'industria alimentare (cialde di Liegi, panpepato, biscotti, croccanti, « brioches », torte di Verviers, ecc.). Beneficiaria dell'aiuto è la SA Sucrerie Couplet, situata a Brunehaut-Wez, azienda a conduzione familiare, che dispone di una quota A + B di produzione, pari a 21 796 100 kg di zucchero bianco. Commercializza inoltre i sottoprodotti della fabbricazione dello zucchero, ossia le polpe, le melasse, le schiume, ecc. L'investimento non modificherà affatto questa produzione ma consentirà di diversificarla, grazie alla commercializzazione di 2 000 t/anno di zucchero in granella, e, a partire da quest'anno, di zucchero « fondant » e di 700 t/anno di zucchero impalpabile.

Le nuove produzioni richiedono la costruzione di edifici dotati di attrezzature nuove.

Il programma d'investimento riguarda un valore complessivo di 80 278 446 franchi belgi suddivisi come segue :

[1] GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
[2] GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.
[3] GU n. C 297 del 25. 11. 1989, pag. 6.

	in Fb	in ECU
Immobili	15 065 802	345 727
Materiale	65 212 644	1 496 489
Totale	80 278 446	1 842 216

Il nuovo edificio sarà costruito su terreni vicini all'attuale zuccherificio, che già appartengono alla società; il valore dei terreni non figura infatti nella parte « immobili » dell'investimento.

Gli investimenti in materiale nuovo per lo zucchero in granella ammontano a 48 762 644 franchi belgi (1 118 997 ecu) e per lo zucchero « fondant » a 16 450 000 franchi belgi (377 492 ecu).

L'aiuto, che costituisce un premio in capitale, rappresenta il 12 % del costo dell'investimento. È concessa inoltre l'esenzione dall'imposta fondiaria per 3 anni.

Le autorità belghe dichiarano che l'investimento non causerà alcun aumento della produzione dello zucchero di base. Trattasi semplicemente di smerciare questo zucchero di base sotto forma di prodotti per i quali ritengono che si presenti una crescente domanda. Inoltre, secondo le medesime autorità, il provvedimento aiuterà lo zuccherificio ad adattarsi alle nuove tecnologie ed a diversificarsi, orientandosi verso un prodotto tecnicamente progredito, in un settore che incontra gravi problemi di smercio.

II

1. La Commissione ritiene che:

— l'investimento in parola sia da considerare come un'estensione del procedimento della fabbricazione dello zucchero ad uno stadio più sofisticato, ossia quello di uno zuccherificio che intende conseguire la produzione finale di un tipo di zucchero ben determinato: nel caso specifico, lo zucchero in granella;

— quest'aiuto si inserisce in un settore globalmente caratterizzato da eccedenze;

— agli investimenti effettuati da zuccherifici e destinati alla produzione dello zucchero (sotto qualsiasi forma) devono in linea di principio essere autofinanziati grazie al margine di trasformazione uniformemente garantito a tutti i fabbricanti di zucchero della Comunità, in sede di fissazione annuale dei prezzi comunitari ed in funzione dei prezzi corrisposti dai consumatori per i vari tipi di zucchero;

— per tale ragione, qualsiasi sovvenzione agli investimenti fino allo stadio della produzione finale dello zucchero costituirebbe un vero e proprio vantaggio ingiustificato per i beneficiari ed una discriminazione per gli altri;

— tenuto conto di quanto sopra, qualsiasi concessione di nuovi aiuti agli investimenti in questo settore è, in linea di massima, ritenuto inutile e non consente di agevolare lo sviluppo od il funzionamento del settore saccarifero;

— il provvedimento non può quindi formare oggetto di nessuna delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3 del trattato CEE ed è incompatibile con il mercato comune.

2. Pertanto, con lettera del 4 luglio 1989 trasmessa al governo belga, la Commissione ha comunicato a quest'ultimo di aver deciso di aprire nei confronti di tale aiuto, il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE.

Nel quadro di detto procedimento, la Commissione ha sollecitato il governo belga a presentarle osservazioni.

La Commissione ha sollecitato altresì gli altri Stati membri, nonché agli interessati diversi dagli Stati membri, a trasmetterle osservazioni.

III

Con lettera del 17 luglio 1989, il governo belga ha risposto alla lettera di sollecito della Commissione, presentandole le seguenti osservazioni:

— L'investimento non riguarda assolutamente il processo di fabbricazione dello zucchero, ma intende esclusivamente consentire la trasformazione dello zucchero di base in prodotti più elaborati. Qunidi, non si tratta affatto di aumentare la produzione saccarifera, il che rafforzerebbe l'eccedenza già in atto nell'intero settore.

— Infatti, mentre è esatto affermare che il settore in parola è caratterizzato da eccedenze da un punto di vista globale, la situazione si presenta diversamente per le due applicazioni particolari cui mira l'investimento di cui trattasi. Al contrario, nella fascia di mercato cui sono destinati i prodotti che beneficiano dell'investimento, la domanda rimane insoddisfatta. Pertanto, consentendo la fabbricazione di prodotti più elaborati per i quali l'offerta è deficitaria, l'investimento dovrebbe contribuire a ridurre le eccedenze attuali nel settore saccarifero in genere.

— Per quanto riguarda lo zucchero in granella, va notato che il prodotto consegnato finora alle imprese dall'industria del settore saccarifero viene fabbricato grazie ad un procedimento di agglomerazione identico alla fabbricazione dello zucchero in zollette, destinato al consumo alimentare. Questo procedimento non risponde completamente alle specificazioni tecniche stabilite dalle industrie utilizzatrici.

— Il procedimento seguito dall'impresa è invece del tutto originale e costituisce un balzo tecnologico nella fabbricazione di questo prodotto. Mettendolo a punto, l'impresa potrà smerciare un prodotto che corrisponde alle norme di qualità richieste dalle industrie utilizzatrici e tuttora non soddisfatte dai prodotti tradizionali in commercio.

— Inoltre, date le caratteristiche fisiche di durezza del prodotto così messo a punto, esso è inutilizzabile per il consumo abituale e si rivolge quindi soltanto ad una precisa fascia di mercato, finora rimasta insoddisfatta.

— Visto il carattere di PMI di questa impresa e data la posizione di quasi monopolio in atto a livello nazionale, che avvantaggia un gruppo industriale ben integrato, munito di una struttura finanziaria non comparabile a quella del promotore del progetto, l'investimento consente ad un produttore indipendente di sviluppare un prodotto specifico in un comparto di mercato in fase ascendente, realizzando un miglioramento qualitativo di cui beneficerà tutta l'industria alimentare europea.

IV

Per quanto riguarda gli argomenti legati al fatto

— che non si registrerà alcun aumento della produzione dei prodotti saccariferi,

— che il prodotto specializzato in parola non è un prodotto eccedentario, e

— che il prodotto risponderà alle richieste tecniche delle industrie utilizzatrici,

occorre rispondere che nel caso specifico non sono pertinenti.

La Commissione non afferma che aumenterà la produzione dei prodotti saccariferi. Quest'ultima viene regolata dal sistema delle quote ed è ovvio che l'azione in parola non è tale da modificare questo sistema. Nondimeno, un'accresciuta domanda specifica per i prodotti in causa, talmente specializzati, non significa che la concessione dell'aiuto in parola abbia l'effetto di diminuire durevolmente le attuali eccedenze di zucchero ; va notato infatti che sussiste una grande possibilità di sostituzione tra le varie forme e le varie presentazioni dello zucchero a livello dei consumatori.

Inoltre l'impresa in questione, grazie all'investimento (sempreché venga realizzato), si troverà in grado di soddisfare la domanda già in atto. Questa circostanza dovrebbe garantire la redditività dell'investimento, anche senza l'aiuto, essendo assicurati gli sbocchi della nuova produzione : è quindi interesse dell'impresa realizzare l'investimento di cui trattasi, se lo ritiene opportuno.

Per quanto riguarda la qualifica di PMI dell'impresa considerata, si osservi che il prodotto in parola fa parte della trafila produttiva dello zucchero. Il fatto che si tratti di un'impresa che si classifica nella categoria delle piccole e medie imprese e che il procedimento da questa seguito sia tecnologicamene originale e progredito non può modificare — nei confronti di questo aiuto — l'atteggiamento costantemente assunto dalla Commissione dal 1972 in materia di aiuti agli investimenti nel settore dello zucchero.

Per tali ragioni, la Commissione non ravvisa alcun elemento nuovo che, nel caso specifico, le consenta di derogare a tale costante posizione, ossia di non autorizzare gli aiuti all'investimento nel settore saccarifero, posizione che essa ha del resto comunicato agli Stati membri con lettera del 1° febbraio 1972, relativa alle sue proposte di misure per il settore saccarifero. In tale lettera, la Commissione ha comunicato agli Stati membri la propria opinione che gli aiuti a favore degli investimenti in questo settore non potevano più essere considerati compatibili con il mercato comune. Questa posizione è stata inoltre confermata nella lettera agli Stati membri del 28 gennaio 1977, relativa al divieto di concessione di aiuti all'isoglucosio. Gli Stati membri non hanno contestato le dichiarazioni della Commissione.

V

Il mercato comunitario dello zucchero è caratterizzato da eccedenze strutturali. Il grado di autoapprovvigionamento era del 113,7 % per il 1987/1988 (1).

La produzione complessiva del Belgio nel 1987/1988 ammontava a 805 000 t. Nel 1988/1989, secondo le previsioni, essa potrebbe raggiungere le 925 000 t.

Gli scambi intracomunitari globali dello zucchero come tale (bianco o greggio), per la campagna di commercializzazione 1987/1988 sono esposti in appresso :

(in t)

	Intracomunitarie	nel/dal Belgio
Importazioni	1 800 000	175 000
Esportazioni	1 800 000	376 000

Si constata così che gli scambi del Belgio con gli altri Stati membri rappresentano un'importante aliquota di tutti gli scambi intracomunitari ; rispetto alla produzione belga, le importazioni rappresentano il 22 % e le esportazioni il 47 %.

Lo zucchero in granella o lo zucchero « fondant », come prodotto finito, vengono fabbricati in quasi tutti gli Stati membri.

Gli effetti dell'aiuto previsto sugli scambi intracomunitari verranno a sommarsi all'effetto della pressione su detti scambi risultante dalla situazione del Belgio nelle zone eccedentarie della Comunità ; questo paese si colloca infatti al sesto posto nella produzione saccarifera.

L'impresa in parola è uno zuccherificio a conduzione familiare, indipendente dai grandi gruppi saccariferi che dominano il mercato.

I principali sbocchi di questa impresa e la produzione smaltita nella campagna 1987/1988 figurano nella seguente tabella :

Zucchero

viepiù	Quantitativo (in kg)	Valore (in Fb)
Nazionale	7 510 755	227 340 497
CEE	267 860	8 079 107
Extra CEE	14 096 050	401 970 491
Totale	21 874 665	637 390 095

(1) « La situazione dell'agricoltura nella Comunità », relazione 1988.

VI

Gli articoli da 92 a 94 del trattato CEE si applicano alla produzione ed al commercio dei prodotti interessati dall'aiuto in parola, a norma dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio.

L'aiuto cui si riferisce la presente decisione offrirebbe un vantaggio particolare all'impresa considerata, la quale verrebbe così a beneficiare di un contributo finanziario da parte dello Stato belga che la porrebbe in posizione più favorevole di quella degli altri operatori non beneficiari dell'aiuto.

Pertanto, l'aiuto avrebbe effetto di falsare la concorrenza tra il beneficiario dell'aiuto e gli altri operatori di questo settore che non lo ricevono sia in Belgio, sia negli altri Stati membri.

L'aiuto potrebbe avere un effetto negativo sui quantitativi di questi prodotti importati in belgio e rischierebbe quindi di influire sugli scambi di questi prodotti tra gli Stati membri e falserebbe, o potrebbe falsare, la concorrenza.

Il provvedimento in parola corrisponde quindi ai criteri dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE; questa disposizione sancisce il carattere di incompatibilità con il mercato comune degli aiuti che presentano le caratteristiche ivi enunciate.

VII

È chiaro che le deroghe a questa incompatibilità contemplate dall'articolo 92, paragrafo 2, non si applicano all'aiuto in oggetto. Queste deroghe non sono del resto invocate dal governo belga nel quadro della procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE. Quelle previste nel paragrafo 3 di detto articolo precisano gli obiettivi perseguiti nell'interesse della Comunità e non l'interesse di determinati settori dell'economia nazionale. Tali deroghe vanno interpretate rigorosamente in sede di esame di qualsiasi programma di aiuto a finalità regionale o settoriale e di ogni caso particolare di applicazione dei regimi di aiuti generali.

In particolare, esse possono essere concesse soltanto nel caso in cui la Commissione è in grado di stabilire che l'aiuto è necessario per la realizzazione di uno degli obiettivi contemplati da dette disposizioni. Accordare il beneficio di dette deroghe ad aiuti che non implicano tale contropartita significherebbe nuocere agli scambi tra Stati membri e consentire distorsioni della concorrenza non giustificate dall'interesse comunitario, offrendo, nel contempo, indebiti vantaggi a taluni Stati membri.

Nel caso di cui trattasi, l'aiuto non consente di constatare la presenza di tale contropartita. Infatti il governo belga non ha potuto addurre, né alla Commissione rilevare, alcuna giustificazione che consenta di affermare che l'aiuto in causa risponde alle condizioni richieste per l'applicazione di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato.

Non si tratta di una misura che intenda promuovere la realizzazione di un progetto importante di comune interesse europeo ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), poiché a causa degli effetti che esso può avere sugli scambi, tale aiuto è contrario all'interesse comune.

Né si tratta di una misura intesa a rimediare ad una perturbazione grave dell'economia dello Stato membro interessato, ai sensi della medesima disposizione.

Per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), concernenti gli aiuti destinati a favorire o a facilitare lo sviluppo di talune regioni economiche o lo sviluppo di talune attività ai sensi della lettera c) citata più sopra, va notato che quesa misura non contribuirà a ridurre le difficoltà in atto, dovute alla situazione eccedentaria del settore. Ogni concessione di aiuti agli investimenti in questo settore sarebbe contraria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore saccarifero, dato che questa organizzazione non fa distinzione tra le varie forme e presentazioni dello zucchero, comprese quelle interessate dal caso presente.

Il fatto che attualmente il prodotto sovvenzionato — lo zucchero in granella — potrebbe, secondo le autorità belghe, incontrare una domanda ancora insoddisfatta, non consente di derogare alla prassi della Commissione relativa agli aiuti in questo settore. Infatti, come ha rilevato la Commissione nell'aprire la procedura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, il fatto stesso dell'esistenza di una domanda non soddisfatta dovrebbe rendere redditizio l'investimento, senza intervento di aiuti pubblici.

L'aiuto in parola non può agevolare lo sviluppo di un'attività senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

Pertanto, l'aiuto va considerato non rispondente alle condizioni previste per ottenere una delle deroghe di cui al paragrafo 3, lettere a) e c) dell'articolo 92.

Il carattere di incompatibilità di questa misura è viappiù rafforzato dal fatto che l'aiuto all'investimento viene a sommarsi alle vigenti misure comunitarie, che prevedono che gli investimenti delle imprese saccarifere destinati alla

produzione dello zucchero (sotto qualsiasi forma) devono, in linea di principio, essere finanziati da quest'ultime, grazie al margine di trasformazione garantito a tutti i fabbricanti di zucchero della Comunità in sede di fissazione annuale dei prezzi comunitari ed in funzione dei prezzi corrisposti dai consumatori per i vari tipi di zucchero.

Pertanto, qualsiasi sovvenzione agli investimenti fino allo stadio della produzione finale dello zucchero costituirebbe un vero e proprio vantaggio ingiustificato per i beneficiari ed una discriminazione per gli altri.

Da quanto sopra, risulta che l'aiuto di cui trattasi è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il progetto di aiuto previsto nell'ambito della legge belga di espansione economica del 17 luglio 1959, per la costruzione di un reparto di produzione di granella di zucchero, a favore della SA Sucrerie Couplet con sede in Brunehaut-Wez (importo: 9,63 milioni di franchi belgi), incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE, sicché l'aiuto in questione non può essere concesso.

Articolo 2

Il governo belga comunica alla Commissione, entro due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, le misure che avrà adottato per conformarvisi.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione